

- medesime, rispetto a quanto finora previsto dalla legge n. 335/1995, in particolare mantenendo unicamente il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati;
- al comma 746, la sostituzione del quinto periodo del comma 34 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni in: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Fpld, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti), per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri";
 - al comma 783, che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali assistenziali – già prevista a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda – cominci ad operare solo laddove la domanda stessa risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 241 del 1990;
 - al comma 785, l'interpretazione autentica delle disposizioni in materia di individuazione della base imponibile per i contributi agricoli unificati, nel senso che il comma 4 dell'art. 1 del dl 2/2006, convertito dalla legge n. 81/2006, si interpreta in modo che per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'art. 7 della l. 233 del 1990;
 - ai commi 794 e 795, la modifica dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 che reca provvidenze per le vittime del terrorismo, stabilendo che l'accredito contributivo figurativo spetta a tutti

coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e che il beneficio si estende ai familiari delle vittime degli atti di terrorismo, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni ed in mancanza, ai genitori. Tale beneficio spetta anche sulla pensione diretta percepita da tali soggetti;

- al comma 1086, la proroga al 31 dicembre 2005 del termine, originariamente stabilito al 31 marzo 2005, dalla legge n. 350/2003 per la rateizzazione per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali verificatesi entro il 30 settembre 2003, che non avessero provveduto, entro il termine stabilito, al pagamento, in tutto o in parte, dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. In relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011;
- al comma 1270, che i benefici per le vittime del terrorismo, previsti dalla legge n. 206/2004, vengano estesi anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e alle vittime superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.

L'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, dispone che: "A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la

determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata".

La richiamata Tabella A indica le somme aggiuntive stabilite dall'articolo 4, comma 1, di seguito riportate, da corrispondere ai pensionati, in presenza delle condizioni di legge. Ai lavoratori dipendenti in possesso di una anzianità contributiva fino a 15 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 262. Per anzianità contributiva da 15 a 25 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 327. Per anzianità contributiva oltre 25 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 392. Ai lavoratori dipendenti in possesso di una anzianità contributiva fino a 15 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 336. Per anzianità contributiva da 15 a 25 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 420. Per anzianità contributiva oltre 25 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 504. Ai lavoratori autonomi in possesso di una anzianità contributiva fino a 18 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 262. Per anzianità contributiva da 18 a 28 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 327. Per anzianità contributiva oltre 28 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 392. Ai lavoratori autonomi in possesso di una anzianità contributiva fino a 18 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 336. Per anzianità contributiva da 18 a 28 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 420. Per anzianità contributiva oltre 28 anni, per l'anno 2008, spetta la somma di euro 504.

Lo stesso articolo 5, al comma 2, dispone che: "Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite".

Il comma 3, del citato articolo di legge, stabilisce che: "Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma".

L'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 127, prevede che: "La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo".

Il comma 5 dispone che: "Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente

comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289".

La legge n. 127 in esame dispone, tra l'altro, in materia di rivalutazione automatica delle pensioni.

L'articolo 5, comma 6, stabilisce che: "Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, nella misura del 100 per cento".

Il comma 7 dispone che: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni".

A completamento della disamina delle disposizioni recate dalla legge n. 127, si rileva che la stessa reca disposizioni in materia di riscatto del corso di laurea e di totalizzazione di periodi contributivi ai fini pensionistici.

L'articolo 5, comma 8, della citata legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede che: "A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia

di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti".

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge 3 agosto 2007, n. 127, gli oneri derivanti dall'attuazione del richiamato articolo 5 sono posti a carico dello Stato.

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), reca l'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 1985, n. 140, dispone che gli ex combattenti e assimilati, titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile della pensione nella misura di lire 30.000 mensili (attuali 15,49 euro).

A norma del comma 3 del citato articolo 6 la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica. Come previsto dal successivo comma 4, le disposizioni dell'articolo 6, ivi compresa quindi quella relativa agli aumenti di perequazione, "hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati".

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 afferma che: "L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1940, n. 185, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto".

In relazione alla norma di interpretazione autentica testé citata, coerente con in criteri seguiti sino ad oggi dall'Istituto, l'importo della maggiorazione deve essere attribuito alla decorrenza della medesima nella misura di lire trentamila (euro 15,49) stabilita dal più volte citato articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 1985 e non nella misura comprensiva delle perequazioni intervenute dalla sua istituzione. L'importo spettante alla decorrenza deve essere assoggettato ai successivi aumenti perequativi.

Tra i provvedimenti di recente emanazione si illustra la legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività".

La citata legge n. 247 prevede una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243, e stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007.

Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004; l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi potranno andare in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione; dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni; a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un'età anagrafica minima di 62 anni.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti: 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243); a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

I periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest'ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 247 stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione o al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge in esame, i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento sia di anzianità che di vecchiaia: entro il primo trimestre

dell'anno, possono accedere alla pensione dal 1° ottobre dello stesso anno; entro il secondo trimestre dell'anno, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre dell'anno, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dell'anno, dal 1° giugno dell'anno successivo.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Relativamente ai soggetti che conseguono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si è in attesa di specifico parere dei Ministeri vigilanti.

La suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in esame.

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

L'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 prevede che, per l'anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni

il cui importo complessivo annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo INPS.

L'intero importo delle pensioni che eccedono il limite anzidetto non può essere perequato.

Lo stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

L'articolo 2 del decreto 30 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha fissato in euro 457,67 la nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'istituto eroga ai pensionati di inabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura del 3,75 per cento, a decorrere dal 15 ottobre 2008, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996 è, quindi, pari al 9,75 per cento a decorrere dalla medesima data. La stessa Banca Centrale Europea ha, successivamente, adottato altri due provvedimenti fissando il tasso di riferimento prima al 2,50 per cento dal 10 dicembre 2008.